



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente in "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante "Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243", e il decreto del Ministro delle Finanze e dell'Economia del 16 settembre 2016;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 128, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, così come modificato dal DPCM 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (GU Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49);

VISTO il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" (GU Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 50);

VISTO il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 228, relativo al conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell'Ing. Mauro Mallone, Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTO il D.M. del 3 marzo 2022 n. 101, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2022 al n. 554, con il quale il Ministro della Transizione ecologica ha emanato la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Energia prot. 11623 del 14 aprile 2022, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 aprile 2022 al n. 88, che definisce la Direttiva del Dipartimento per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Energia prot. 15081 del 16 maggio 2022 di modifica dell'allegato B della Direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 maggio 2022 al n. 106;

VISTO il decreto direttoriale n. 130 del 30 giugno 2022, registrato presso l'Ufficio Centrale del Bilancio il 5 luglio 2022 al n. 237, che ha emanato la Direttiva di III livello della Direzione Generale Incentivi Energia assegnando ai Dirigenti di seconda fascia gli obiettivi operativi annuali definiti per il 2022 e le risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro raggiungimento;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'articolo 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

VISTO il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, fissata ed indicata, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle

assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante “Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183”, e s.m.i.;

VISTA la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, ed in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di Programmi di azione e coesione, “finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze”;

VISTA la delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 54, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2017 e registrata presso la Corte dei Conti in data 8 novembre 2017, Registro 1, Foglio n. 1422, che ha approvato il Programma operativo complementare “Energia e sviluppo dei territori” 2014-2020 (POC), destinato alle cinque Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una dotazione pari a euro 72.477.834,86;

VISTO il punto 2 della citata delibera CIPE n. 54, il quale stabilisce che il MiSE, in qualità di Amministrazione responsabile, provvede all'attuazione del Programma secondo le modalità previste nella Sezione 4 dello stesso POC (“Governance e modalità di attuazione del programma”) e che “il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020”;

VISTO l'atto di delega del Direttore del MiSE DGMEREEN (successivamente Ministero della Transizione Ecologica –Direzione Generale Incentivi Energia, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica - DGIE) del 2 febbraio 2018 che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del POC al dirigente pro tempore della Divisione III della DGMEREEN (successivamente “MiTE - DG IE”, ora “MASE – DGIE”);

VISTA la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2018 e registrata presso la Corte dei Conti in data 19.07.2018, Registro: 1, Foglio n. 1016, che ha ampliato la dotazione finanziaria complessiva del POC in euro 120.372.320,28;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare l'articolo 1, comma 2 che prevede l'applicazione del decreto anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 che all'articolo 242, comma 7 prevede che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021 n.152 convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 che ha novellato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevedendo all'articolo 9 che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che all'articolo 9 dispone che le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “Nuove guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l’articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 e s.m.i., con la quale l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 192 comma 1 dello stesso decreto;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l’articolo 2 comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e l’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. Codice dei contratti), in base ai quali non rientrano nell’applicazione del codice dei contratti le concessioni e gli appalti pubblici aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore nei confronti di proprie società in house;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del D.P.C.M. 97/2019, così come inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) del D.P.C.M. 138/2019, il Ministero può avvalersi delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house;

VISTO il decreto del MEF del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di interventi inclusi nel PNRR sono tenute ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione dei suddetti interventi secondo il programma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

CONSIDERATO che, in particolare, il suddetto decreto 6 agosto 2021 individua il Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione titolare dei seguenti investimenti: M2C2 Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” con una dotazione di 500 milioni di euro, M2C2 Investimento 3.2 “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate” con una dotazione di 2 miliardi di euro, M2C2 Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno” con una dotazione di 160 milioni di euro, M2C2 Investimento 5.2 “Idrogeno” con una dotazione di 450 milioni di euro;

CONSIDERATO che la gestione e attuazione degli interventi programmati nell’ambito dei citati Investimenti è affidata alla Direzione Generale Incentivi Energia, ed in particolare alla Divisione IV “Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 545 del 23 dicembre 2021, con il quale sono state fornite specifiche disposizioni per l’attuazione del predetto investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., che ha istituito la società attualmente denominata Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A (di seguito anche Invitalia S.p.A. o Invitalia o Agenzia), quale società di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l’ANAC ha iscritto il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a favore di Invitalia S.p.A;

VISTO che a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;

VISTO che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell’art. 1, commi da 460 a 464, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo

analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

VISTO che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all' 80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;

VISTO che con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 224933, Invitalia ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018 - 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO l'articolo 192, comma 2, del predetto Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

TENUTO CONTO che l'Agenzia ha maturato un know-how specifico in riferimento alla gestione e attuazione di interventi agevolativi analoghi a quelli in oggetto, anche cofinanziati con Fondi SIE, gestiti da Amministrazioni centrali;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2 del predetto decreto n. 545 prevede che il Ministero della transizione ecologica si avvale di Invitalia per la verifica amministrativa, tecnico economica e gestionale per le attività connesse all'accordo di programma con Enea – previsto dall'art. 1, comma 1 - e ai bandi sulla “Ricerca & Sviluppo” di cui all'art. 1, comma 5 del medesimo decreto;

VISTA la nota prot. 0024601 del 28/02/2022, con la quale il MITE (d'ora in avanti Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica o semplicemente MASE) ha richiesto all'Agenzia di presentare un'apposita proposta progettuale con relativo prospetto finanziario, per garantire all'Amministrazione la realizzazione delle predette progettualità del PNRR ricadenti nel settore “idrogeno”;

VISTA la nota prot. n.107077 del 06/09/2022 e successive integrazioni, con cui l’Agenzia ha trasmesso al MASE la “Proposta di Piano operativo dei costi 2022-2023”, corredata degli elementi utili per consentire alla medesima Direzione di svolgere le necessarie valutazioni sulla congruità dell’offerta di cui all’articolo 192 del D. lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 109853 del 12/09/2022, con cui il MASE, ritenendo l’offerta presentata da Invitalia rispondente ai propri fabbisogni, ha approvato il Piano trasmesso da Invitalia;

CONSIDERATA la valutazione sulla congruità economica dell’offerta effettuata dalla Divisione IV “Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico” e trasmessa alla Direzione Generale Incentivi Energia con nota prot. 152733 del 05/12/2022;

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’amministrazione ha l’obbligo di garantire e porre in essere ogni azione necessaria al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, concernenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

CONSIDERATO che ai sensi della norma sopra citata richiamata, lo scrivente Ministero ha provveduto alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) n. F81C22002260006;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica il piano operativo approvato dal MASE ha stimato un costo di € 491.279,00 (quattrocentonovantunomiladuecentosettantanove/00) al netto di IVA, ad oggi quantificabile in € 108.081,00;

TENUTO CONTO che i costi sopra indicati trovano copertura nelle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Energia e Sviluppo dei Territori 2014 - 2020, per un importo massimo di € 599.360,00 IVA inclusa.

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in house del servizio di assistenza tecnica finalizzato a supportare la Divisione IV del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - DGIE nella gestione e attuazione delle progettualità (PNRR) ricadenti nel settore “idrogeno” di cui alla Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” – Componente M2C2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”;

DETERMINA

- di procedere, ai sensi degli articoli 5 e 192, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all’affidamento diretto in house ad Invitalia S.p.A. delle attività di assistenza tecnica necessarie per supportare la Divisione IV del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - DGIE nella gestione e attuazione delle progettualità (PNRR)

ricadenti nel settore “idrogeno” di cui alla Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” – Componente M2C2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” così come dettagliate nel Piano operativo e dei costi 2022-2023 qui da intendersi integralmente trascritto e riportato;

- di associare all’intervento oggetto della presente determina e agli atti successivi e conseguenti il CUP F81C22002260006;
- di quantificare l’importo massimo per l’acquisizione dei servizi di assistenza tecnica in € 491.279,00 (quattrocentonovantunomiladuecentosettantanove/00) al netto di IVA, ad oggi quantificabile in € 108.081,00;
- di utilizzare, a copertura dell’importo sopra indicato, le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Energia e Sviluppo dei Territori 2014 -2020, per un importo massimo di € 599.360,00 IVA inclusa;
- di procedere all’affidamento diretto in house tramite la stipula di una apposita Convenzione della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e comunque fino a completamento delle attività previste ed è subordinata
- di trasmettere il presente atto, unitamente all’atto convenzionale, ai competenti organi di controllo.

Il Dirigente della Divisione IV

Dr. Stefano Raimondi